

TAR Pescara 19/12/1997 n. 699

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

Nel sistema, prescelto dall'Amministrazione appaltante, del pubblico incanto da esperirsi col criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., con esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'esclusione di uno o più aspiranti dalla gara incide sulla media delle offerte e conseguentemente sulla scelta dell'aggiudicatario; pertanto, sussiste l'interesse di un concorrente escluso a censurare, in uno alla propria, anche l'esclusione di altri partecipanti alla gara, interesse sorretto dalla considerazione che la partecipazione dei soggetti esclusi avrebbe potuto incidere sulla media delle offerte assunta a parametro di riferimento e quindi modificare anche l'esito della gara. Nel caso in cui una determinata formalità non sia espressamente prevista a pena di esclusione, nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione, le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini di esclusione dalla procedura concorsuale, quando rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione e garantiscano la parità dei concorrenti, sicché, ove l'inosservanza di una prescrizione sia insuscettibile di incidere sulla scelta del contraente privato, la stessa si risolve in una mera irregolarità non idonea a giustificare l'esclusione dalla gara (nella specie, l'avvenuto inserimento, da parte di talune Imprese, del documento comprovante la prestazione della cauzione provvisoria, non già nella busta contenente l'offerta, come richiesto dal bando di gara, ma in quella contenente i documenti, concreta una inosservanza che si risolve in una mera irregolarità formale che non lede né l'interesse dell'Amministrazione al corretto e proficuo svolgimento della gara né la par condicio dei concorrenti, con conseguente illegittimità dell'esclusione dalla gara dovuta a tale inosservanza)